

Proposte metodologiche per una “Società Riparativa”¹

Giuseppe Sandri, Marzia Tosi²

Abstract (versione italiana)

L'elaborato, muovendo da alcune riflessioni sul sistema giustizia, problematizza aspetti connessi alle funzioni della pena al sempre meno timido tentativo di percorrere il sentiero della riparazione. La condivisione di tale paradigma implica una rivisitazione di alcune categorie, in primo luogo di quella di reato, che viene considerato nella dimensione sostanziale, nella sua valenza di conflitto. Da qui discende il fare proattivo di colui che ha causato il danno di porvi rimedio. Ecco quindi la necessità della compresenza di altri soggetti: vittima e comunità, che concorrono a delineare il quadro della possibile riparazione in una prospettiva relazionale che tiene presente la dinamicità del contesto e costituisce il terreno privilegiato per rivalutazioni e rivisitazioni. Prassi e normative si intrecciano dunque in una materia che in esse non si esaurisce, estendendosi fino ad aspetti psicologici delle entità sensibili che popolano la scena. Analizzando i principali strumenti internazionali che si sono pronunciati in tema di restorative justice, sarà possibile comprendere l'*animus* che fonda la varietà di istituti che gli Stati sono incoraggiati ad adottare; si discuterà poi delle possibilità di giustizia riparativa afferenti al nostro ordinamento penale. Infine verrà presentato il progetto «RiparAzioni. Percorsi di giustizia riparativa a Mantova», attuato da Associazione Libra Onlus in partenariato con FDE | Istituto di Criminologia di Mantova e con U.E.P.E. Mantova e Cremona, che cala in concreto alcune questioni proprie del paradigma riparativo.

Parole chiave: *misure alternative, giustizia riparativa, relazioni sociali, Mantova.*

¹ L'espressione «società riparativa» è stata utilizzata da Giuseppe Sandri il 4 Dicembre 2013, nella relazione «Verso un modello di giustizia riparativa nel territorio mantovano», svoltasi nell'ambito del corso denominato «Restorative justice: dai modelli teorici alle applicazioni pratiche», 25 Settembre - 4 Dicembre 2013, Mantova. La summenzionata formazione è stata attivata da Associazione LIBRA Onlus con il partenariato di FDE Istituto di Criminologia di Mantova e di U.E.P.E. Mantova e Cremona grazie al progetto «RiparAzioni. Percorsi di giustizia riparativa a Mantova».

² FDE Istituto di Criminologia di Mantova.

Abstract (english version)

The paper, moving from some reflections about the Italian Justice System, goes deep inside particular aspects linked to penology function and restorative walking. The sharing of this paradigm means that some juridical categories must be revised. In particular referring to "crime" integrally intended in its substantial dimension and conflict value. From this perspective should depend the offender proactive behaviours to remediation. This underlines the need to involve in that process at least other two subjects: victims and community, that actively can concurs to design the restorative framework using a relational perspective. Practices and laws are strongly connected with psychological and sensible aspects linked to people involved by the crime. Analysing principle international tools in the field of restorative justice it will be possible to deal with the *animus* of the several instruments that MS are encouraged to adopt. The manuscript will also discuss about restorative justice within the Italian legislation. Finally, it will be presented the project «RiparAzioni. Percorsi di giustizia riparativa a Mantova», promoted by the Association LIBRA Onlus in partnership with FDE Institute of Criminology of Mantova and the U.E.P.E. of Mantova and Cremona. That project highlights in concrete some fondant issues about the operability of restorative justice paradigm.

Keywords: *alternative measures, restorative justice, social relationship, Mantova.*

Introduzione

La Giustizia, intesa come idea astratta, è il prodotto storico – e non solo – di un sentire sociale comune che si è avverato e trasformato (si avvera e si trasforma continuamente) sulla base di un processo dinamico: in tale processo è irrilevante la durata temporale entro la quale una certa idea di giustizia impiega a superare quella che si considerava come propria di una determinata società che la precedeva. L'idea di giustizia è una pura astrazione e la sua attualizzazione (il suo strutturarsi in precise pratiche giuridiche, sociali e simboliche quanto a significati) rappresenta una funzione di (è funzionale a) precisi interessi.

Il comune senso di giustizia (il comune sentimento di giustizia), anche ammesso che si possa delineare in modo univoco, pare scaturire dall'idea etica e morale che la pena

(una pena afflittiva) debba essere comminata. Si tratta eventualmente di discutere in quale senso e in che modo è moralmente e eticamente giusto affliggere qualcuno che abbia violato la norma: sul fatto che debba essere presente nella pena – in ogni caso – l'afflizione, una componente afflittiva, il senso comune (il sentimento comune) pare essere piuttosto unanime. Quest'idea di giustizia sottolinea, senza affermarlo esplicitamente, che la “vendetta” (esprimentesi attraverso l'afflizione) è un valore. In effetti la pena – anche se smettesse di possedere caratteristiche afflittive disumane – resterebbe una vendetta. Affermare che la pena rappresenta la “giusta” (nel senso di eticamente e moralmente condivisa) retribuzione per l'errore commesso non modifica ciò che la pena è: una vendetta socialmente accettata. Da questo occorre partire: solo da questo dato sono comprensibili i ragionamenti a proposito della funzione preventiva della penalità. Se la pena fosse riconosciuta come puro esercizio di vendetta, regolamento, disciplinato e umanizzato, allora la funzione della pena si esaurirebbe in ciò: qualsiasi ragionamento ulteriore sarebbe privo di senso, anche quello che ruota attorno al tema della prevenzione. Dal momento che non è accettabile (socialmente) affermare che la pena è vendetta e che in questo si esaurisce la sua funzione, si è cercato di sostenere che c'è anche altro; ci sono cioè altre cose, che diventano valori concorrenti a quello della vendetta (non espresso), e che sono diventati “miti” dopo essere stati leggende: il mito della prevenzione, quello della rieducazione e quello del reinserimento; questi miti sono, appunto, funzioni ulteriori della pena, e cioè funzione preventiva (generale e speciale), funzione rieducativa e funzione di reinserimento sociale. La ragione per la quale si ritengono, qui, puri e semplici “miti” quelli attribuiti alle funzioni della pena dipende dalle seguenti considerazioni:

– colui che infrange l'ordine normativo appartiene all'universo della società; non è un estraneo; ne è invischiato e le appartiene come la società appartiene a lui. Il presupposto logico della prevenzione è impedire che si determini una certa condizione; il reato nega che si sia realizzato l'obiettivo che la prevenzione avrebbe dovuto conseguire;

– la rieducazione presuppone che un individuo con un'educazione carente, sbagliata, sia educato nuovamente in modo corretto e sufficiente: quell'individuo apparteneva anche prima – e comunque – a quella società che vorrebbe rinnovarlo;

– il reinserimento sociale presuppone – allo stesso modo – l'esclusione di un individuo che a causa del reato (il sintomo dell'estraneità) deve essere invece integrato: nonostante fosse già parte di quella società che pretende di

migliorarlo.

Il mito del mito è la società che immagina di cambiare le sue parti (individui unici e parti di essa) senza cambiare a sua volta.

La pena è la dimostrazione del fallimento della società: l'afflizione non è cambiata in sé (la vendetta resta vendetta) e non cambia gli individui e le parti che pretende di correggere. La società – l'universo – dovrebbe al contrario cambiare con le sue parti. Il meccanismo astratto del cambiamento complessivo si inceppa nel momento nel quale la Società nel suo insieme (l'universale) non mette in discussione se stessa ma solo alcune sue parti: le ricorrenti denunce in tema di mancato funzionamento della Giustizia testimoniano il fallimento non solo delle parti (individuo e gruppo) ma dell'insieme, del tutto.

All'individuo si chiede responsabilità; alle istituzioni si richiede responsabilità; la responsabilità è l'aspirazione cui deve ambire l'intera società e il tema della rottura dell'ordine, per il quale si chiede riparazione, è un tema che coinvolge tutti, non ci sono estranei. Cosa significa “responsabilizzare” (socialmente) un individuo che ha infranto l'ordine normativo? La responsabilità è prima di tutto il risultato di un processo di riconoscimento. L'individuo, il gruppo, la Società, nel processo di responsabilizzazione sono soggetti attivi e destinatari nello stesso tempo di questo processo. Ogni attore sociale, individuale e collettivo, è sottoposto alla pressione della responsabilità: verso se stesso, verso gli altri e verso il tutto. La responsabilità è un aspetto dei tre livelli che caratterizzano l'individuo.

La Giustizia ha selezionato il processo di responsabilizzazione orientandolo verso la responsabilità giuridica, per cui un individuo responsabile è colui che agisce in conformità con le norme giuridiche e quando le infrange deve essere posto nella condizione di rispondere giuridicamente.

Responsabilizzare un individuo rispetto all'infrazione di una norma giuridica non può esaurirsi nella compensazione – da parte sua – di aver rotto un ordine (giuridico), di aver leso interessi (pubblici o privati) e di tentare di non farlo più una volta pagate le conseguenze. Responsabilizzare un individuo significa offrirgli l'opportunità di riconoscere le altre parti: l'individuo e/o il gruppo che il suo comportamento ha danneggiato e/o minacciato, e la Società di cui fa parte. Nello stesso tempo alle vittime e alla Società deve essere offerta la possibilità di riconoscere – e capire – l'autore del reato. Capire non significa “giustificare”: chi giustifica cerca di individuare elementi in grado di attenuare la responsabilità (giuridica,

psicologica, morale, sociale). Capire significa rivolgere uno sguardo d'insieme sul tutto, comprendendone le singole parti, e i singoli processi, che le hanno determinate. Responsabilizzare un individuo significa – da questo punto di vista – chiedergli di comprendere il valore complessivo del suo comportamento: ma non rispetto al passato bensì rispetto al futuro, ossia rispetto a quello che può fare *ora* per se stesso, per gli altri, per la Società. La responsabilizzazione, sotto tale profilo, si realizza attraverso un “fare per e insieme a” piuttosto che un “fare a causa di”. La formula sulla base della quale si chiede l'assunzione di responsabilità, molto banalmente, può essere ridotta a questo: “poiché tu hai rotto l'ordine, *adesso paghi*”. La riparazione, che prevede necessariamente *anche* la responsabilizzazione, dovrebbe muovere da un presupposto diverso e cioè “*insieme a e in vista di un cambiamento, tu ti adoperi con gli altri per fare quel cambiamento*”.

Giustizia e Responsabilità potrebbero essere rappresentate come forma di Libertà: come sosteneva Walter Benjamin, non si tratta di concepire la libertà come “Libertà *per* qualcosa o qualcuno” o “Libertà *da* qualcosa o qualcuno”: piuttosto “Libertà *con* qualcosa o qualcuno”. Libertà, quindi, *con* l'individuo, *con* la parte, *con* il tutto, la Società.


L'insostenibile ragionevolezza del carcere

È a tutti noto come, nell'attuale periodo, la situazione in cui versano gli istituti di pena italiani sia foriera di riflessioni ed interrogativi che necessariamente devono essere affrontati entro confini più ampi da quelli tracciati dagli attuali dibattiti politici, che non sempre permettono un'analisi pacata dei principi che sorreggono l'impalcatura giuspenalista del nostro Paese.

L'inadeguatezza del nostro sistema penitenziario, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale, appare evidente dalla lettura dei dati ufficiali e dal susseguirsi di tentativi di fronteggiare la situazione posti in essere di volta in volta dall'esecutivo.

Come risulta evidente dalla lettura della Figura I, l'entità della popolazione penitenziaria – sebbene negli ultimi anni registri un leggero trend decrementale – dimostra la necessità non di rimedi straordinari isolati, che restino *vox clamantis in deserto*, quanto piuttosto di soluzioni durature che sottendano ad un cambio di prospettiva.

Figura I - Popolazione detenuta nell'arco di tempo 2004-2013



Fonte: elaborazione propria su dati forniti dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it- sezione statistiche).

Le carenze strutturali che connotano le carceri esistenti sul nostro territorio, oltre ad essere la causa giustificativa dell'elaborazione dell'indicatore della *capienza tollerabile*³, hanno notoriamente portato il nostro Paese ad essere condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per il vero, prima ancora della sentenza per la quale oggi ci troviamo a discutere, la Corte di Strasburgo si era già espressa analogamente nel luglio del 2009, in occasione della decisione sul ricorso Sulejmanovic c. Italia: sulla base dell'esiguo spazio disponibile (16,20 m² per una cella che ospitava sei detenuti e quindi inferiore ai 3 m² pro-capite) e delle indicazioni offerte dal CPT (minimo 7 m² per ogni persona detenuta), la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU da parte del nostro Paese, il quale ha dovuto riconoscere al ricorrente un risarcimento economico fissato nella misura di € 1.000,00⁴. In un primo momento ci si interrogò quindi su quali avrebbero potuto essere le conseguenze che il nostro Paese avrebbe dovuto fronteggiare se i circa 68.000 detenuti presenti in quel momento nei nostri istituti di pena avessero proposto ricorso sulla scia di quanto fatto dal Sig. Sulejmanovic⁵. Ciò non è però bastato a far sì che venissero poste in essere azioni risolutive del problema, tanto che le condizioni detentive sono tornate presto ad essere nel mirino dell'Europa. A (ri)accendere il

³ S. VERDE, *Il carcere manicomio. Le carceri in Italia fra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Sensibili alle foglie, s.l. 2011.

⁴ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – SECONDA SEZIONE, *Caso Sulejmanovic c/Italia (Ricorso n. 22635/03)*, Strasburgo, 16 luglio 2009, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU151219.

⁵ D. PELANDA, *Mondo recluso. Vivere in carcere in Italia oggi*, Cantalupa, s.l. 2010, p.21.

dibattito sulle violazioni dei diritti umani è stata e continua ad essere la sentenza con cui la Corte di Strasburgo si è pronunciata nella causa Torreggiani e altri c. Italia⁶: sette detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza hanno ottenuto, sempre invocando l'articolo 3 CEDU, un risarcimento per un importo totale di circa € 100.000,00. Per di più il provvedimento di condanna nei confronti del nostro Paese è, per espressa previsione della stessa Corte, una sentenza-pilota. È stato dunque previsto il differimento di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di tutti i ricorsi pendenti; entro lo stesso termine dovremo (*rectius*: avremmo dovuto) dotarci di un sistema di ricorsi interni «idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario»⁷. A nulla è valso, se non a differire i termini temporali in cui dovremo conformarci, il rinvio alla Grande Chambre della Corte, che per l'appunto ha respinto l'istanza di riesame presentata dallo Stato italiano.

Non è questa la sede per introdurre una diffusa riflessione sul merito della linea (per il vero piuttosto frastagliata) seguita dall'Italia per rispondere alle richieste dell'Europa (e non solo!): basti qui rilevare che, a fronte del messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere lo scorso ottobre⁸, della nomina di tre Commissioni ministeriali e degli sforzi profusi anche in campo legislativo⁹, le condizioni detentive che caratterizzano il contesto italiano,

⁶ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – SECONDA SEZIONE, *Causa Torreggiani e altri c. Italia* (Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), Strasburgo, 8 gennaio 2013, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previousPage=mg_16_1&contentId=SDU810042

⁷ EADEM.

⁸ *Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria*, Roma, 8 ottobre 2013, in <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2764>. Com'è noto, il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione del Parlamento su quello che rappresenta un «imperativo morale» ed una «assillante emergenza», prospettando un ventaglio di possibili rimedi. Tra questi figurano diverse vie percorribili, possibilmente in modo congiunto, come l'introduzione di meccanismi di *probation*, la previsione di misure limitative della libertà non detentive, la riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere, l'impegno da approfondire affinché i detenuti stranieri possano espiare la pena nel Paese d'origine, l'attenuazione delle conseguenze ostative connesse alla recidiva, la depenalizzazione di alcune fattispecie, l'aumento della capienza degli istituti penitenziari e – infine – la considerazione dell'esigenza di provvedimenti di clemenza come indulto e amnistia.

⁹ Si vedano: *Legge 17 febbraio 2012, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=17293>, nonché *Legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=64139>.

superando non di poco la *less eligibility*, restano pressoché invariate rispetto a quei trattamenti inumani e degradanti per cui siamo stati condannati. Come non bastasse, se è vero che i nostri istituti di pena sono, con poche eccezioni, strutturalmente inadeguati, non possiamo certo dire che in ciò si esauriscono le carenze del circuito penitenziario *intra moenia*.

Facciamo riferimento in particolare alla scarsa funzionalità del carcere (o meglio, alla sua scarsa economicità intesa come binomio efficienza-efficacia nel medio-lungo periodo): il tasso di recidiva che emerge a livello nazionale si aggira intorno al 68,5%¹⁰, dimostrando un'assoluta non rispondenza della pena alla funzione special-preventiva, oltre al suo fallimento rispetto al fine rieducativo sancito a livello costituzionale. A ribadire la distanza dello stato dell'arte da tale principio è intervenuto, con il documento succitato, il Capo dello Stato, mettendo in luce come la gravità del problema è stata da ultimo denunciata dalla Corte dei Conti, pronunciatisi - in sede di controllo sulla gestione del Ministero della Giustizia nell'anno 2012 - sugli esiti dell'indagine condotta su "l'assistenza e la rieducazione dei detenuti". Essa ha evidenziato che il sovraffollamento carcerario - unitamente alla scarsità delle risorse disponibili - incide in modo assai negativo sulla possibilità di assicurare effettivi percorsi individualizzati volti al reinserimento sociale dei detenuti. Viene così ad essere frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, stante l'abisso che separa una parte - peraltro di intollerabile ampiezza - della realtà carceraria di oggi dai principi dettati dall'art. 27 della Costituzione¹¹.

Scelte alternative

Di fronte ad un tale quadro è evidente quanto sia importante percorrere strade diverse da quella rappresentata dalla realtà standardizzata della pena detentiva: a chiedercelo è l'Unione europea, che sin dagli anni Cinquanta ha messo l'accento sull'importanza di risposte sanzionatorie diversificate anche attraverso l'azione del Consiglio, il quale già nel 1965 e

¹⁰ DAP – UFFICIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL S.I.A. - Sezione statistica, in <http://www.giustizia.it/giustizia/protected/774044/0/def/ref/NOL772064/>

¹¹ *Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria*, cit.

nel 1973 adottò due risoluzioni miranti ad ampliare l'applicazione di pene e misure alternative alla detenzione¹².

Nel 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato le c.d. Tokyo Rules che incoraggiano l'applicazione di misure alternative, raccomandando la considerazione degli aspetti legati ai diritti di quelli che sono gli attori della giustizia riparativa: vittima, reo e comunità (la quale ha esigenze di sicurezza)¹³. Esse enucleano inoltre una serie di pene diverse da quella carceraria, cui sono riconducibili gli istituti noti ai sistemi penali e penitenziari occidentali (ammonimento e rimprovero, liberazione condizionale, sanzioni pecuniarie, azioni di restituzione nei confronti della vittima, *probation*, *community service order*).

A due anni dall'adozione delle Tokyo Rules, il Consiglio d'Europa riprende con la Raccomandazione R(92)16 i punti salienti di tale documento, e dunque anche gli attori della *restorative justice*, enfatizzando l'elemento comunitario¹⁴: le misure alternative, qui definite sostanzialmente in negativo (non sono detenzione) e in positivo (mantengono il reo nella comunità), insistono sulla comunità e dalla comunità traggono la loro legittimazione. In questo si contrappongono alla logica dell'isolare per ri-educare, poi ri-socializzare e re-inserire, alla logica del separare in gruppi omogenei per gestire e che rischia di sfociare nell'introiezione di una sottocultura ove in precedenza vi sia piuttosto una anomia. Scontare una pena sul territorio significa anzitutto che i legami familiari e quelli con la comunità non vengono recisi. Significa sì dover rispettare determinate prescrizioni, ma non rinunciare all'attività lavorativa o ad altri aspetti che – di fatto – sono quelli che ci mantengono all'interno di reti formali ed informali, le quali possono offrire risorse differenziate che, dal punto di vista della rielaborazione, del ravvedimento e del “mito rieducativo”, si ritengono più adeguate di quanto non siano quelle fornite dalla risposta detentiva. *In brevis*, pensando al conteso italiano, possiamo riflettere sugli elementi del

¹² A.M. VALENTI, *Le misure alternative, profili comparati e internazionali*, 3, IV, 1979, pp. 49-82, p. 52, in <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/57174/pdf>.

¹³ UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial measures (The Tokyo rules)*, 1990, in https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_Non_custodial_Measures_Tokyo_Rules.pdf. Si veda anche UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIMES (UNODC), *Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to imprisonment*, New York 2007, p. 9, in http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf.

¹⁴ CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione N° R(92)16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione*, 19 ottobre 1992, pp. 527-549, in <http://rassenapenitenziaria.it/cop/25248.pdf>.

trattamento indicati dall'Ordinamento penitenziario del 1975: istruzione, religione, lavoro, contatti con la famiglia e con il mondo esterno. È evidente come, se questi sono i pilastri della rieducazione, sia più facile mantenerli saldi o comunque costruirli all'interno della *community*. E se a questo aggiungiamo la natura di *extrema ratio* che colora la detenzione, non possiamo non porci alcune domande di fonte ai numeri che ci offrono il quadro dell'entità applicative delle sanzioni alternative sul territorio nazionale.

Più tardi, la Raccomandazione R(2000)22, ha specificato più dettagliatamente il possibile contenuto di diverse *community measures* che si auspica facciano parte del ventaglio predisposto dagli Stati¹⁵:

Alternative alla custodia cautelare in carcere, sotto condizione che la persona sottoposta alle indagini o imputata risieda ad uno specifico indirizzo ed accetti la sorveglianza e l'assistenza effettuate da organismi indicati dall'Autorità giudiziaria.

Probation. La misura è stata oggetto della Raccomandazione R(2010)1, la quale mette in luce la possibile varietà di previsioni ad essa connesse, che vengono monitorate da un servizio di *probation* avente, tra le sue missioni, la promozione di incontri con le vittime e percorsi di giustizia riparativa)¹⁶;

Sospensione condizionale della pena.

Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Si tratta dei *community services* previsti nell'ordinamento anglosassone e che recentemente hanno visto la loro nomenclatura mutare in *community payback order*, nonché dei nostri lavori di pubblica utilità.

Compensazione della vittima / riparazione / mediazione vittima-reo. Sulla posizione della vittima, che come noto resta in qualche modo ai margini del sistema penale italiano, il Consiglio d'Europa si è pronunciato con due Raccomandazioni adottate negli anni Ottanta, le quali incoraggiano l'uso di programmi di mediazione¹⁷.

¹⁵ COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation Rec(2000)22 of the Committee of Ministers to member states on improving the implementation of the European rules on community sanctions and measures*, 29 November 2000, in <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=534373&SecMode=1&DocId=377888&Usage=2>.

¹⁶ CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*, 20 gennaio 2010, in www.rassegnapenitenziaria.it/cop/119/pdf.

¹⁷ Ci riferiamo alla Raccomandazione R(1985)11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa concernente la posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale e alla Raccomandazione R(1987)21 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della

È poi la Risoluzione 1999/26 a muoversi nello stesso senso anche con maggiore incisività, caldeggiando l'adozione di programmi di giustizia riparativa e mediazione, specie con riferimento ai minori, sottolineandone la positività per la vittima e l'utilità sulla riduzione della recidiva. Risulta in ogni caso evidente la centralità di quello che sarà universalmente considerato l'istituto più compiutamente delineato nel paradigma riparativo, tant'è che proprio sulla mediazione si è concentrata la successiva Raccomandazione R(1999)19 del Consiglio d'Europa, stabilendone la possibile complementarietà o alternatività rispetto al sistema penale tradizionale e che essa sia possibile solo ove vi sia la volontà da parte di tutti gli attori coinvolti¹⁸. Dobbiamo però intenderci anche sul termine *riparazione*: l'atto di riparare "presuppone" una rottura. La rottura di uno *status quo ante* che non importa giudicare se prima in equilibrio e in armonia oppure no; si può verificare una rottura anche rispetto a ciò che in equilibrio non è. Si rompono, si frammentano, si spezzano norme e legami, relazioni e identità individuali, di gruppo o di intere società. Riparare una rottura non significa mai ripristinare una situazione precedente: significa, rispetto alla situazione precedente che non esiste più, aggiungere o sottrarre qualcosa ma mai riuscire a farla rivivere *talis et qualis*: in questo senso la giustizia riparativa può costituire il punto di partenza per nuove - diverse - relazioni.

- *Ingiunzioni terapeutiche nei confronti di tossicodipendenti, alcoolodipendenti o persone i cui disturbi mentali sono connessi al reato.*
- *Sorveglianza speciale per alcune categorie di autori di reato.*
- *Restrizione della libertà di movimento (curfew order, electronic monitoring).*


Si noterà come di fatto gli istituti citati rispondano a logiche di *discontinuance* e di *diversion*, nonché come l'ordinamento italiano non differisca sostanzialmente da quello delineato sotto il profilo previsionale ma piuttosto sia carente sotto quello dell'implementazione dell'impianto normativo, il cui ottimismo finisce per scontrarsi inevitabilmente con la realtà dell'esclusione di alcuni gruppi specifici dal circuito delle alternative alla detenzione. Si pensi agli stranieri irregolari e a quanto emerge dalla Figura II: sebbene i cittadini non italiani rappresentino oltre il 30% della popolazione penitenziaria italiana, essi sono ammessi a scontare la pena in

vittimizzazione.

¹⁸ COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters*, 15 September 1999, in <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75>.

misura alternativa in percentuale ben minore, rappresentando essi solo il 12,63% della totalità dei soggetti che godono di *community sanctions*.


Figura II – Misure alternative per cittadinanza aggiornate al 31 dicembre 2013.



Fonte: elaborazione propria su dati forniti dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it – sezione statistiche)


La Figura III mostra invece l'andamento complessivo delle misure alternative e delle revocche nell'arco di tempo 2005-2013; precisiamo che gli istituti considerati sono quelli dell'affidamento in prova (ordinario e terapeutico), della detenzione domiciliare (compresa quella particolare) e della semilibertà: dopo l'indulto, vediamo come la popolazione che sconta la pena sul territorio sia in costante incremento, raggiungendo nel 2013 il massimo picco presente nel periodo di tempo considerato. L'andamento delle revocche non presenta particolari oscillazioni e in ogni caso resta ad un livello piuttosto contenuto, assestandosi al di sotto del 7% dal 2006 in avanti: è interessante notare come i due andamenti considerati nel grafico si mostrino in relazione in modo solo parziale. Inoltre, vale la pena di ricordare che le misure alternative possono essere revocate per diversi motivi: per andamento negativo, per il sopravvenire di una nuova posizione giuridica che faccia venir meno i requisiti per beneficiarne, per la commissione di reati nel periodo cui si è sottoposti alla misura, per irreperibilità o per altri motivi. La Figura IV mostra invece le misure alternative revocate, per tutti i motivi suddetti, sul totale nell'anno 2013.

Figura III – Misure alternative e revoche nell’arco di tempo 2005-2013



Fonte: elaborazione propria su dati forniti dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it – sezione statistiche).

Figura IV – Revoche sul totale delle misure alternative nell’anno 2013



Fonte: elaborazione propria su dati forniti dal Ministero della Giustizia (www.giustizia.it – sezione statistiche).

Infine, ci sembra d'obbligo una riflessione su *restorative justice e community sanctions and measures*: come si avrà avuto modo di notare dalla lettura del paragrafo che ci accingiamo a concludere, non sembra possibile tracciare un netto confine tra le une e le altre, fino a trovarsi di fronte ad una serie di sfumature ed intrecci che inevitabilmente le legano. La possibilità di scontare la pena sul territorio costituisce a nostro avviso un terreno privilegiato per la riparazione: un terreno allo stesso tempo esclusivo (per l'esclusività delle opportunità rinvenibili in un contesto sociale che non sia *intra moenia*) ed inclusivo (di fatto per la stessa motivazione, che non porta ad

inaridire i legami ed anzi permette di costruirne di nuovi). Con questo non si vuol certo dire che non sia ipotizzabile dar vita a programmi di giustizia riparativa all'interno di istituzioni totali: pensiamo, ad esempio, a quanto in proposito stabiliscono le c.d. Regole penitenziarie europee, riconoscendo la possibilità ai detenuti di partecipare programmi di giustizia riparativa e di riparare le infrazioni commesse, o ancora all'introduzione nell'ordinamento penitenziario italiano dell'articolo 21 comma IV-ter, che consente l'assegnazione di detenuti ed internati alla prestazione di attività volontaria e gratuita nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività. Nel contesto carcerario sarebbe ad esempio auspicabile che venissero attivati percorsi informativi sul ventaglio di possibilità proposte dalla giustizia riparativa, favorendo al contempo la responsabilizzazione dell'autore di reato tramite riflessioni sul comportamento deviante. Questo appare tanto più vero se si considera che quella definita anche come *relational justice* ed *informal justice* costituisce di fatto solo una delle possibilità applicative e concretizzanti insite nella riparazione, che la dottrina non ha mancato di qualificare come «vera e propria filosofia alternativa di gestione dei rapporti sociali, al di fuori e al di là della rilevanza penale dei comportamenti di cui intende farsi carico»¹⁹.

New justice?

Se, da un lato, la giustizia riparativa può essere considerata come la frontiera più avanzata della giustizia, dall'altro vale la pena di mettere in luce e problematizzare alcuni aspetti ad essa necessariamente correlati su cui la criminologia critica non ha rinunciato ad esprimersi. Ad offrirci spunti di riflessione sono già i sinonimi che, nella lingua inglese, la designano: una giustizia che affonda le sue radici nella comunità e si muove tra persone piuttosto che tra procedure e che non ha mancato di essere qualificata come "*new justice*".

Questo ci impone alcune riflessioni. Vero è che il paradigma riparativo si pone come una terza via, uno spiraglio verso l'apertura a diverse concezioni del reato, se comparato al modello retributivo e a quello riabilitativo, ma è altrettanto vero che forme di gestione dei rapporti fondate su ciò che definiamo *restorative justice* sono nate in un momento di gran

¹⁹ F. VIANELLO, *Giustizia riparativa, comunità, diritto. Rischi concreti e potenzialità non realizzate*, in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1 (2009), Carocci Roma, pp. 7-13, p. 7.

lunga antecedente a quello in cui sono state delineate con geometrica precisione le procedure stabilite nei codici processuali penali. Del resto, anche Cunneen fa notare che lo Stato ha assunto la funzione punitiva solo in un momento relativamente recente e che, in precedenza, le società funzionavano bene con forme sanzionatorie di tipo riparativo. Nelle società non-statali, pre-statali e statali più antiche i metodi riparativi di risoluzione delle dispute erano dominanti: gli individui erano strettamente legati al gruppo sociale e mediazione e restituzione erano le modalità primarie di gestione del conflitto. Queste forme pre-moderne e pre-statali di sanzionamento, per di più, si possono trovare praticate nelle comunità indigene anche oggi²⁰.

Inoltre, anche facendo riferimento al 1974, “anno di nascita” della mediazione, strumento d'importanza centrale nel modello riparativo, ci accorgiamo che si tratta nei fatti di un processo che nasce dal basso, un processo *bottom-up*, appunto di *informal justice* che ottenne grande fortuna grazie alla metodologia relazionale adottata e agli attori coinvolti: alludiamo naturalmente a quello oggi conosciuto come “The case 0” (o “The Kitchener case”, o “The Elmira case”). Siamo quindi negli anni Settanta e vediamo come, quarant'anni or sono, i Paesi anglosassoni (o meglio le loro comunità) fossero disponibili a riconsiderare quanto oggi, in Italia, poggia su un impianto normativo e culturale non certo senza punti di cedimento.

Al di là delle definizioni di volta in volta proposte per delineare il contenuto della *restorative justice* e delle categorie di cui essa ci offre una rivisitazione, ciò che in questa sede ci preme evidenziare è la varietà degli strumenti apprestati allo scopo di rimediare alle conseguenze dannose che discendono dal reato. Riportiamo quindi, permettendoci di esporre qualche riflessione personale, l'elencazione compiuta dall'International and Scientific and Professional Advisory Council of the United Nation Crime Prevention and Criminal Justice Programme (ISPAC):

-*Victim-Offender Mediation (VOM)*. Già si è detto come la mediazione sia stata ritenuta il fiore all'occhiello della giustizia riparativa; ci limitiamo qui a ricordare la presenza del mediatore equiprossimo, con l'aiuto del quale vittima e reo discutono del reato e degli aspetti ad esso correlati, nella ricerca di un accordo sulle misure che il reo dovrà porre in essere per riparare. Ove, con questo procedimento informale e volontario, si raggiunga l'accordo, il reo è tenuto a realizzarlo.

²⁰ C. CUNNEEN, *La giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica*, in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1 (2009), Carocci Roma, pp. 41-58, p. 52.

Community/Family Group Conferencing (FGC). Si tratta di una mediazione allargata in cui, oltre a vittima e reo, sono presenti i familiari o gli altri soggetti significativi (*key person*).

-*Circle sentencing*. Si tratta di una sorta di processo pubblico, che coinvolge tutti gli attori toccati dal reato e che è destinato ai casi di maggiore gravità, suscitanti grande allarme sociale; mira ad un accordo in senso lato sanzionatorio dove però siano presenti anche elementi riparativi.

-*Community restorative board (CRB)*. Un gruppo di cittadini specificamente formati svolge una serie di colloqui con il reo, mirando alla riflessione sul reato e sulle sue conseguenze. Al termine dei colloqui viene stilato un programma riparativo che dev'essere realizzato entro un dato periodo di tempo.

-*Apology*. Scuse formali, in forma scritta od orale, che l'autore porge alla vittima.

-*Community/Neighborhood/Victim Impact Statement (VIS)*. Descrizione, effettuata dalla vittima o dalla comunità di riferimento, degli effetti negativi causati dal reato, che può essere portata in giudizio e che per l'autorità giudicante può rappresentare un punto di riferimento per la commisurazione della pena o per altre finalità connesse. Ci permettiamo qui di spendere qualche parola sul modello olandese, delineato da Stefan Bogaerts in occasione del Victimology Workshop tenutosi nell'ambito del progetto europeo denominato «VIS NETWORK. Victim Supporting project: a network to support and aid victims of crime», attivato con la capofilatura della Provincia di Livorno, di cui Associazione Libra Onlus e FDE | Istituto di Criminologia di Mantova sono partner: la vittima, prima del processo, ha la possibilità di esprimersi in merito alle conseguenze del reato e di scegliere in un secondo momento se farlo confluire in giudizio. Essa ha la possibilità di esprimersi su temi che vanno oltre quello del danno fisico e che giungono a toccare la "perdita del prima" e la sfera relazionale (come il reato ha influito sul tuo stile di vita e su quello delle persone a te vicine? Come sono cambiati dopo il reato i tuoi sentimenti verso te stessa e verso gli altri? Com'è cambiata la tua abilità nelle relazioni interpersonali?)²¹.

-*Financial restitution to victim*. Si tratta sostanzialmente di un ristoro economico, con elementi più simili a quelli di un risarcimento del danno che ad una riparazione, concetti tra i quali comunque non esiste un rapporto di contrapposizione, ma che anzi sono tanto più contigui quanto è pronunciato

²¹ S. BOGAERTS, *Victimology Workshop*, Tilburg, 11-12 November 2013.

l'elemento del senso di colpa nella parte che ha causato il danno all'altra.

-*Personal service to victim*. Si tratta nella prestazione di attività volontaria e gratuita a diretto favore della vittima del reato.

-*Victim/Community Impact Panel (VIP)*. Un gruppo ristretto di vittime descrive le conseguenze che a loro sono derivate dalla commissione di un reato simile a quello agito dal gruppo di autori che partecipa al programma: si tende a non favorire l'interazione, ma piuttosto a creare spazi di ascolto.

-*Community Service Order (CSO) or Community Payback Order (CPO)*. Misura che sta conoscendo un crescente favore anche nei Paesi di civil law e che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Come noto, in Italia la misura è applicata soprattutto con riferimento ai reati di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione da stupefacenti, ma recentemente stanno ampliandosi le sue possibilità applicative: pensiamo in particolare alle disposizioni, citate in precedenza, che consentono che il detenuto sia assegnato a prestare la propria opera volontaria e gratuita nell'esecuzione di progetti di utilità pubblica e a quelle che hanno esteso la portata della sanzione sostitutiva dell'attività non retribuita a tutti i reati commessi da persona tossicodipendente, ad esclusione di omicidio e di gravi figure di rapina, estorsione e sequestro²².

Lasciando da parte le riflessioni specificamente legate al settore penale minorile, possiamo affermare che la base frammentata della giustizia riparativa in Italia poggia su alcune norme relative all'impegno del giudice di pace a promuovere la conciliazione tra le parti e a riconoscere la condotta riparatoria antecedente al giudizio come estintiva di quest'ultimo e ai lavori di pubblica utilità, nonché sull'ordinamento penitenziario e sul regolamento del 2000: il primo prevede che «l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato», mentre il secondo menziona la «riflessione sulle condotte antiggiuridiche» e le «possibili azioni di riparazione». Il crescente interesse per il paradigma, in ogni caso, appare confermato dall'entrata in vigore di norme come quelle succitate introdotte dalla legge 94/2013, che sempre meno timidamente fanno breccia nel nostro quadro di riferimento.

²² Sul punto si veda M. TOSI, C.A. ROMANO, *Lavori di pubblica utilità. Ordinamento italiano e profili di diritto comparato*, FDE Institute Press, Mantova 2013.

Abbracciare logiche attinenti al paradigma riparativo significa in primo luogo rivisitare alcune categorie alla luce di una diversa prospettiva, cosicché:

-il reato viene considerato in termini non meramente formali, ma sostanziali;

-l'autore di reato ha l'obbligo di rimediare alle conseguenze dannose;

-vengono coinvolti i contesti di autore, vittima e comunità;

-questi soggetti si impegnano nel ricercare una soluzione concordata.

Assunti, questi, che discendono dalle ridefinizioni ben evidenziate dalle parole di Zehr «Crime is a violation of people and of interpersonal relationships. Violations create obligations. The central obligation is to put right the wrongs»²³. Si passa così da una giustizia reocentrica ed impositiva ad una giustizia relazionale e proattiva che deve anzitutto comprendere e riconoscere all'Altro-da-sé la dignità di prendere parte a programmi riparativi, specie con la mediazione reo-vittima ove si realizza l'incontro frontale ed interattivo di due esistenze sensibili.

Proposte metodologiche. RiparAzioni: verso un modello di giustizia riparativa nel territorio mantovano

Associazione Libra Onlus nasce nel 2010 come *spin-off* di FDE | Istituto di Criminologia di Mantova ed è composta da professionisti e volontari che si confrontano con tematiche connesse alla creazione di una «rete per lo studio e lo sviluppo delle dinamiche di mediazione» - tanto che la vocazione della no-profit risulta anche dalla intera nomenclatura dell'ente, inglobante appunto l'allocuzione sopra evidenziata.

L'idea di un progetto sulla giustizia riparativa da condurre con gli attori dell'espiazione della pena sul territorio si è quindi sviluppata all'interno di un più ampio contesto, ove vengono sviluppati diversi progetti che mirano a creare relazioni e legami tra gli attori del *restorative process*: citiamo, tra tutti, l'esistenza del Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova, i progetti sviluppati all'interno della Casa Circondariale di Mantova e il progetto europeo INNES | Intimate Neighborhood Strengthening, di


²³ H. ZEHR, The little book of restorative justice, Good books, Intercourse Pennsylvania USA, 2003, p. 23, in <http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf>.

cui è promotore sul territorio mantovano. Si tratta quindi di offrire spazi di ascolto e di orientamento alla persona che per il crimine subito si trova in una condizione di particolare vulnerabilità, nonché di offrire strumenti potenzialmente utili al reinserimento a chi sta scontando una pena in carcere, come pure di favorire interazioni e relazioni tra i cittadini, così da spargere semi di inclusione sociale, cittadinanza attiva e solidarietà: ciò ha tra gli altri scopi anche quello del tentativo di contenimento dell'allarme sociale e del confronto volto alla ricerca di soluzioni condivise, in ambiti non esaurienti in quello penale e criminologico, ma inerenti a tutta la sfera sociale in cui l'individuo è immerso, in una prospettiva quasi gestaltica secondo la quale il tutto è più che la somma delle singole parti. Questa è la base su cui poggia la società riparativa: l'individuo (la parte), attraverso la riparazione, può raggiungere una nuova e diversa integrazione con il tutto (la società), tutto che - d'altro canto - deve necessariamente essere sensibilizzato al fine di poter procedere alla ri-definizione delle tradizionali categorie così da permettere la costruzione di un *quid pluris* e la tessitura di nuovi assetti interattivi e proattivi.

Sviluppatosi grazie alla proficua collaborazione dei partner FDE | Istituto di Criminologia di Mantova e UEPE | Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Mantova e Cremona e cofinanziato da Regione Lombardia, il progetto RiparAzioni ha come suoi presupposti alcune imprescindibili riflessioni, che trovano la loro rappresentazione grafica nella Figura V. Ognuno di noi, ciascun individuo, indipendentemente dalla sua consapevolezza psicologica, esiste su tre livelli o piani. Un piano è quello strettamente individuale/individualistico: io esisto come individuo unico; su me stesso esprimo valutazioni morali, psicologiche, normative e sociali; ma esisto come individuo e sono unico. Un secondo piano è quello che si potrebbe definire di appartenenza istituzionale a gruppi formali e/o informali: io esisto nel gruppo di pari; in quello familiare; in quello studentesco informale; in quello di lavoro; in quello istituzionalizzato (reclusi, pazienti, colleghi, ecc.). La mia appartenenza a questo secondo gruppo, consapevole o meno, comporta l'articolazione di relazioni diverse, talvolta molto complesse, caratterizzata da concessioni e rinunce cui corrispondono anche vantaggi e benefici; tali relazioni permettono lo sviluppo di forme particolari di identità sociale (tante quante sono le relazioni e i gruppi) e di legami di appartenenza. Il terzo piano è quello più strettamente sociale: io, individualmente e attraverso il gruppo, appartengo alla società nel suo insieme: posso accettarlo, oppure no; posso aderire ai valori che la società esprime oppure rifiutarli e combatterli: in ogni caso faccio parte della società. La società è

l'universale che raccoglie il particolare; possiamo moltiplicare all'infinito i particolari ma tutti saranno ricompresi nell'universale. Le relazioni Individuo-Parte-Tutto e quelle Tutto-Parte-Individuo sono necessarie: saranno regolate normativamente, socialmente, moralmente; formalmente o informalmente; saranno relazioni ascendenti o discendenti; orizzontali o verticali; comunque le si vogliano osservare, esse saranno indispensabili.

Figura V - Il bersaglio



L'obiettivo generale perseguito dal progetto è quello consistente nell'ampliamento di spazi all'interno dei quali possano prendere vita prassi riparatorie. È evidente quindi come debbano essere messe in campo diverse azioni:

da un lato, si è prevista la formazione degli operatori provenienti dal settore pubblico e da quello del privato sociale (assistenti sociali, educatori professionali, polizia penitenziaria e altri professionisti);

dall'altro due edizioni del medesimo percorso rivolto a persone che stiano scontando la pena in misura alternativa, sul territorio di competenza dell'U.E.P.E. Mantova e Cremona;

dall'altro ancora, non mancano occasioni di confronto con la comunità: oltre ad una conferenza stampa di lancio del progetto, è stata effettuata la presentazione dell'iniziativa al territorio ed inoltre è previsto un momento conclusivo in cui possano essere ascoltate le voci di chi ha partecipato a realizzare questo progetto.

Con riferimento al percorso per utenti, alla luce di quanto esposto in precedenza, possiamo dire di aver optato per la commistione di elementi caratterizzanti diversi strumenti di giustizia riparativa, piuttosto che aver tracciato una strada che ne privilegiasse uno invece di un altro. La scelta

di muoverci in questo senso deriva anche dalla considerazione della eterogeneità degli atti illeciti posti in essere dalla varietà della composizione della popolazione sottoposta a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se è vero che in Canada la mediazione penale esiste dal 1989 ed è stata inizialmente riservata a reati gravi e violenti, è altrettanto vero che in molte delle fattispecie criminose con cui siamo chiamati a confrontarci non vi è una vittima diretta ed identificabile in una determinata esistenza sensibile individuale, quanto piuttosto ad essere danneggiata è la comunità nel suo insieme: il panorama è dunque piuttosto frastagliato.

La scelta è stata dunque quella di strutturare un percorso in quattro fasi fisse ed una quinta fase di fatto eventuale, basata sulla volontarietà del soggetto (eccetto per i casi in cui sia previsto che egli ottemperi ad una prescrizione riparatoria). Il progetto così articolato viene proposto a soggetti che stanno scontando la pena in affidamento in prova al servizio sociale (compresi casi di affidamento terapeutico) e in detenzione domiciliare, poi suddivisi in due gruppi sperimentali che partecipano al percorso in momenti diversi. Si è scelto di lavorare nella dimensione gruppale perché, fra l'altro, «una volta fondato, il gruppo può permettere gradualmente lo sviluppo di quello che chiameremo *discorso di gruppo*, con la possibilità di agganciare il singolo per aiutarlo a formulare via-via un pensiero personale»²⁴.

La prima fase ha a che fare con aspetti di concertazione metodologica tra i partner, nonché l'informazione sul progetto proposto agli utenti. Sono perciò stati elaborati materiali esplicativi, da utilizzarsi al fine di promuovere l'iniziativa. L'individuazione dei potenziali partecipanti viene effettuata dall'U.E.P.E., secondo diversi criteri:

- condizione necessaria per prendere parte al progetto è la volontarietà della persona, senza la quale non sarebbe pensabile intraprendere un percorso che non comporta benefici premiali nel caso di successo né svantaggi nel caso in cui non venga portato a termine. Si tratta piuttosto di un'opportunità ed è lasciata al singolo la possibilità di scelta se essa debba o meno essere accolta;
- l'eventuale, precedente o contestuale, esperienza di programmi o azioni di giustizia riparativa – anche nel caso in cui non abbia sortito effetti positivi, non è considerata una causa ostativa della partecipazione;
- analogamente, non viene a prescindere escluso alcun soggetto: una delle differenze tra “lavorare dentro” e

²⁴ L. MISESTI, L. CIUSANI, *Starci dentro. Percorsi di cura nell'istituzione carceraria*, Trapani 2010, Di Girolamo editore, p. 22.

“lavorare fuori” risiede nel fatto che, come si è accennato, il territorio non obbliga a dividere in gruppi omogenei per poter gestire interazioni e relazioni, ma anzi il confronto può svilupparsi contando certamente su un maggior grado di inclusione. Così, in linea di principio, non è esclusa la possibilità di partecipare nemmeno per i familiari e altre persone di riferimento dell'utente in esecuzione penale esterna, la cui opportunità viene invece valutata di volta in volta quando sussistano richieste in tal senso (anche qui, lo strumento utilizzato per l'analisi della domanda sarà un colloquio individuale);

- bisogna, infine, tenere presenti le condizioni economiche, le esigenze lavorative, nonché le altre necessità del condannato, che non sempre gli consentono risorse necessarie per poter prendere parte ad iniziative di questo tipo.

Dopo l'individuazione dei potenziali partecipanti al gruppo sperimentale, l'équipe criminologica (due operatori esperti in scienze criminologiche ed in teoria e tecnica del colloquio) di Associazione Libra Onlus effettuano un colloquio con le persone selezionate. Si tratta di un incontro che si pone molteplici obiettivi: esso ha da un lato, fini conoscitivi e di valutazione della motivazione, dall'altro è volto a presentare all'utente la struttura del percorso così come verrà esplicitato in seguito. È evidente come, dato il contesto in cui si opera, sia imprescindibile toccare aspetti connessi alla commissione del reato, anche per poter comprendere il grado di rielaborazione e di responsabilizzazione, nonché le risorse e le criticità del soggetto che parteciperà al progetto.

La seconda fase consiste invece in un corso di educazione alla legalità, dove il termine *educazione* dev'essere inteso nel suo senso più stretto (*ex+ducere*): si tratta di tre incontri che si dipanano su dieci ore totali e che, pur attenendosi ad un canovaccio secondo il quale è d'importanza centrale soffermarsi su alcuni temi, rilevano non tanto per l'aspetto contenutistico quanto per quello metodologico. Non vengono infatti impartite lezioni frontali, quanto piuttosto problematizzati alcuni concetti e categorie che affondano le radici nelle norme giuridiche e sociali. Ad ogni buon conto, gli argomenti che si è scelto di trattare con i partecipanti sono afferenti a tre filoni: il corso ha inizio con una riflessione sulle teorie della pena e sui diversi modelli di giustizia, lasciando quanto più possibile la parola agli utenti, qui invitati a riflettere su temi profondi quali le regole, le violazioni e le reazioni alle violazioni, ad esprimersi narrando le proprie esperienze come persone che hanno vissuto e stanno vivendo

una pena, nonché a confrontarsi in merito alla posizione della vittima. Segue un incontro dedicato alla legalità nella sua accezione più ampia: la metodologia resta quella della promozione dell'interazione e del dialogo, con un confronto aperto sul perché delle regole e del loro rispetto. Infine, un terzo ed ultimo incontro si concentra sul concetto di responsabilità, intesa come capacità di rispondere: viene quindi posto l'accento non solo sulle responsabilità giuridiche, ma anche e soprattutto su quelle sociali fondanti la solidarietà. È importante notare che, all'inizio di questa seconda fase, ai partecipanti viene richiesto di compilare un questionario anonimo, comprensivo di alcune domande loro riproposte alla conclusione della terza fase e della quarta fase, onde valutare l'impatto dell'iniziativa.

La terza fase, che spicca per gli elementi di innovazione, consiste in un ciclo di otto incontri di gruppo, della durata di due ore ciascuno, che coinvolgono con cadenza settimanale utenti ed operatori dell'U.E.P.E. Essi rappresentano delle valide occasioni per attivare il confronto, che sottende e a sua volta provoca riflessioni, le quali si realizzano con l'aiuto dell'interazione e potenzialmente conducono alla fase eventuale della riparazione, di cui si dirà a breve. Come per il corso di educazione alla legalità, ad essere in primo piano sono gli aspetti metodologici: fornendosi anche di materiali multimediali, il dibattito si apre intorno ad alcuni temi individuati nelle diverse occasioni dai partecipanti, mentre un professionista assume la posizione di facilitatore, facendosi carico di stimolare la discussione e di fissare e riprendere i punti emersi ed emergenti. Di fondamentale importanza è rilevare come, nel tentativo di far comprendere la posizione dell'Altro-da-sé identificabile nella persona che ha subito un reato, uno degli strumenti di cui ci si serve è quello dell'ascolto di interviste realizzate a vittime di reato che, consapevoli delle finalità per le quali la loro esperienza verrà utilizzata, vengono sentite su alcune specifiche questioni: dal racconto del reato alle sue conseguenze, dall'idea sulle persone che hanno commesso crimini fino alla conoscenza del paradigma riparativo.

Nell'incontro conclusivo i partecipanti vengono invece invitati ad esprimere le loro opinioni in merito al percorso seguito, evidenziandone punti di forza e criticità; successivamente vengono presentate agli utenti delle possibili azioni riparatorie da intraprendere, lasciando loro la scelta sul se, sul quando, sul quanto e sul come impegnarsi in questo tipo di iniziative. Come già anticipato, questo è il momento in cui ai partecipanti viene chiesto di compilare un secondo questionario che, oltre a valutare il grado di soddisfazione

rispetto al percorso, ripropone loro alcune delle questioni su cui già si è raccolta una loro posizione in entrata, così da evidenziare gli eventuali scostamenti.

Le medesime domande riportate nel primo e nel secondo questionario, vengono somministrate agli utenti una terza volta in occasione del follow-up: data la caratterizzazione del percorso in prospettiva relazionale si è optato, piuttosto che per un monitoraggio da effettuare solo sulla base del dato (pensiamo ad esempio all'indicatore offerto dalla revoca della misura alternativa, per il caso negativo), per un ulteriore momento di incontro e confronto di gruppo, nel quale si vuole valutare l'impatto del progetto a tre mesi dal momento della conclusione del percorso fisso da parte dell'utente. Il follow-up inoltre costituisce un momento prezioso anche per la riproposizione delle possibilità riparatorie, nonché per venire a conoscenza di un eventuale (volontà di) impegno in tal senso.

Resta, invece, eventuale la quinta ed ultima fase di cui il progetto si compone e che si realizza solo ove colui che abbia partecipato al percorso s'impegni in azioni in senso lato riparatorie, da intendersi come il mettere in campo un *facere* inclusivo e coinvolgente, che prende vita con gli altri e non per gli altri. Le possibilità qui offerte sono di fatto quelle consentite dal nostro ordinamento, forse con un particolare *favor* - ma questo dipende in larga parte dalle fattispecie criminose con cui dobbiamo confrontarci - rivolto allo svolgimento di attività volontaria e non retribuita di utilità collettiva. Si tratta infatti non solo di una valida misura restitutoria, ma anche di un'opportunità per la creazione di nuovi legami e relazioni, oltretutto consistere di fatto nella riproposizione di uno di quegli elementi che hanno classicamente fondato il trattamento del reo.

Nel momento in cui scriviamo il progetto si avvia verso la sua conclusione, momento in cui sarà possibile fornire alcuni indicatori sia con riferimento alla formazione rivolta agli operatori che al percorso ideato per gli utenti: se da un lato verranno valutati i rispettivi livelli di soddisfazione, altri validi indicatori saranno costituiti dal grado di continuità di partecipazione, dai mutamenti che si evidenzieranno nelle risposte alle domande somministrate in tre diversi momenti, nella effettività di azioni riparatorie e nella comparazione dei dati relativi alle posizioni giuridiche degli utenti, confrontate coi valori percentuali esistenti su base nazionale e regionale.

Conclusioni

Concludendo con brevi riflessioni sulla commistione degli elementi che hanno colorato la nostra idea progettuale, ci pare d'obbligo sottolineare alcuni punti. Uno dei nodi che la criminologia critica non ha mancato di qualificare come problematico per il paradigma riparativo è il suo rapporto con lo Stato, poiché il primo «accetta, sulla base delle apparenze, la concezione liberal-democratica dello Stato come per lo più neutrale e al di sopra di interessi settoriali, che opera per il “bene comune”, come arbitro di conflitti imparziale e indipendente»²⁵. Vero è che la *restorative justice*, specie nel contesto italiano, poggia su di una base normativa di certo non risaltante per organicità: è dunque evidente come vi sia la necessità di un lento adattamento – in *primis* culturale – che approdi ad una maggiore considerazione della funzione complementare che gli istituti della riparazione possono assumere rispetto a quelli del modello retributivo-rieducativo.

Abbiamo dunque optato, come si avrà avuto modo di rilevare, per un percorso che implicasse la convivenza di diversi elementi. In primo luogo vale la pena di notare che gli incontri di gruppo uniscono utenti ed operatori U.E.P.E., in questo potendosi evidenziare una vicinanza allo strumento dei *Community Restorative Board*; il nostro percorso però, anziché concludersi con un accordo riparatorio che il condannato è tenuto a realizzare, approda al termine della quarta fase con l'enucleazione di possibili azioni ristorative, che se poste in essere conducono all'espletamento di quella quinta fase che abbiamo qualificato come eventuale. D'altro canto, la scelta di servirsi anche di interviste effettuate a vittime di reato, è in qualche modo assimilabile al sistema dei *Victim Impact Panel*: come si ricorderà, lo strumento non viene apprestato tanto perché si realizzi un'interazione *hic et nunc*, quanto piuttosto per creare spazi d'ascolto e riflessioni. Ecco, quindi la fondamentale presenza degli operatori U.E.P.E., attori del confronto quanto attori sono gli utenti in esecuzione penale esterna. Resta in ogni caso ferma la possibilità che possano scendere in campo altri strumenti per gli utenti che intraprendano quelle possibili ed auspiccate azioni riparatorie cui più volte abbiamo fatto riferimento: a titolo esemplificativo, pensiamo a coloro che si impegnano o si impegneranno nello svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

²⁵ R. WHITE, *Shaming and reintegrative strategies: individuals, State, power and social interests*, in C. ALDER, J. WUNDERSITZ (a cura di), *Family conferencing and juvenile justice: the way forward or misplaced optimism?*, Australian Institute of Criminology, Canberra 1994, pp. 181-196, p. 187.

Come si è detto, il progetto non ha ancora raggiunto i dodici mesi previsti per la sua conclusione, ragione per cui non si ritiene opportuno in questa sede divulgare gli indicatori (parziali) di cui disponiamo allo stato dell'arte. Rinviamo dunque ad un secondo momento l'analisi dei dati, limitandoci qui a rilevare come percorsi di questo tipo abbiano, tra gli altri, il merito di diffondere la conoscenza e promuovere programmi che nel sistema italiano sono ad oggi marginali: questo è tanto più vero quanto più la pena ed in generale le risposte che l'ordinamento appresta per la gestione del conflitto abbiano la fortuna di declinarsi nel contesto territoriale, spazio privilegiato per il supporto alle vittime di reato, per la responsabilizzazione del reo e per il tentativo di contenimento dell'allarme sociale. *In brevis*, per il riconoscimento della possibilità di riparare.

Bibliografia

BOGAERTS S., *Victimology Workshop*, Tilburg, 11-12 November 2013.

CUNNEEN C., *La giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica*, in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1 (2009), Carocci Roma, pp. 41-58.

MISESTI L., CIUSANI L., *Starci dentro. Percorsi di cura nell'istituzione carceraria*, Trapani 2010, Di Girolamo editore.

PELANDA D., *Mondo recluso. Vivere in carcere in Italia oggi*, Cantalupa, s.l. 2010.

TOSI M., ROMANO C.A., *Lavori di pubblica utilità. Ordinamento italiano e profili di diritto comparato*, FDE Institute Press, Mantova 2013.

VALENTI A.M., *Le misure alternative, profili comparati e internazionali*, 3, IV, 1979, pp. 49-82, in <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/57174/pdf>.

VERDE S., *Il carcere manicomio. Le carceri in Italia fra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Sensibili alle foglie, s.l. 2011

VIANELLO F., *Giustizia riparativa, comunità, diritto. Rischi concreti e potenzialità non realizzate*, in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1 (2009), Carocci Roma, pp. 7-13.

WHITE R., *Shaming and reintegrative strategies: individuals, State, power and social interests*, in ALDER C., WUNDERSITZ J. (a cura di), *Family conferencing and juvenile justice: the way forward or misplaced optimism?*, Australian Institute of Criminology,

Camberra 1994, pp. 181-196.

ZEHR H., *The little book of restorative justice*, Good books, Intercourse Pennsylvania USA, 2003, in <http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpkaf.pdf>.

Giurisprudenza

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - SECONDA SEZIONE, *Caso Sulejmanovic c/Italia (Ricorso n. 22635/03)*, Strasburgo, 16 luglio 2009, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsio usPage=mg_1_20&contentId=SDU151219.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - SECONDA SEZIONE, *Causa Torreggiani e altri c. Italia (Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10)*, Strasburgo, 8 gennaio 2013, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsio usPage=mg_16_1&contentId=SDU810042

Documenti

DAP - UFFICIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEL S.I.A. - Sezione statistica, in <http://www.giustizia.it/giustizia/protected/774044/0/def/r ef/NOL772064/>

Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria, Roma, 8 ottobre 2013, in <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Disco rso&key=2764>.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIMES (UNODC), *Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to imprisonment*, New York 2007, in http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf.

Normativa

Legge 17 febbraio 2012, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, in

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=17293>.

Legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=64139>.

CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione N° R(92)16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione,* 19 ottobre 1992, in <http://rassegnapenitenziaria.it/cop/25248.pdf>.

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters,* 15 September 1999, in <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75>.

COUNCIL OF EUROPE, *Recommendation Rec(2000)22 of the Committee of Ministers to member states on improving the implementation of the European rules on community sanctions and measures,* 29 November 2000, in <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=534373&SecMode=1&DocId=377888&Usage=2>.

CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation,* 20 gennaio 2010, in www.rassegnapenitenziaria.it/cop/119/pdf.

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial measures (The Tokyo rules),* 1990, in https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_Non_custodial_Measures_Tokyo_Rules.pdf.